



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati

Dr. Francesco Paolo Feo	Presidente
Dr.ssa Loredana Ferrara	Giudice rel.
Dr. Virgilio Dante Bernardi	Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 29.11.2023
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza n. 584-1/2023, R.G. PU da **Vincenzo Medugno**, nato a Napoli il **18.8.1965** (C.F. **MDGVCN65M18F839Z**)

Motivi della decisione

letta la domanda presentata dal ricorrente in data 2.11.2023 di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d. lgs. n. 14 del 2019 e ss. modifiche (CCII);

ritenuto sussistere ex art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Napoli;

esaminata la documentazione allegata;

letta la relazione dell'OCC ex art. 269 CCII sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo sulla domanda nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

preso atto che il proponente rientra tra i soggetti rispetto ai quali è ammissibile l'apertura della liquidazione controllata;

ritenuto che dagli atti risulta che il proponente si trovi in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 lett. c) CCII;

tenuto conto che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII;

ritenuto che in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del consumatore, il relativo provvedimento sarà demandato al GD, previa istanza;

ritenuti soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.;



letto l'art. 270 C.C.I.I.;

P.Q.M.

dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **Medugno Vincenzo**;
nomina giudice delegato il dr. Virgilio Dante Bernardi;
nomina liquidatore della procedura avv. Cristiano La Marca, già OCC;
ordina al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I., applicandosi l'art. 10, comma 3, CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Così deciso il 29.11.2023

Il Giudice est.

dr.ssa Loredana Ferrara

Il Presidente
Dr. Francesco Paolo Feo

